



GRUPPO SUBACQUEO FERRARESE

Scuola per sommozzatori dal 1964

E' stata fondata, per volontà di alcuni subacquei ferraresi, il 26 giugno 1964 l'Associazione 'Gruppo Subacqueo Ferrarese' ed è disciplinata dal presente statuto.

Via Indipendenza, 40 – 44122 Ferrara
Tel/fax. +39 0532 465270
E-mail: grupposubferrarese@libero.it
www.grupposubacqueoferrarese.org



Associazione senza fini di lucro . Iscritta alla sezione provinciale di Ferrara del Registro Regionale del Volontariato con atto n. 49819/97. Codice Fiscale 80018240384



Titolo I° Disposizioni Generali

Articolo 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE

1. E' costituita, in Ferrara, l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata 'Gruppo Subacqueo Ferrarese' a carattere di volontariato, d'ora in poi GSF, con sede in Ferrara, via Indipendenza n. 40. La modifica della sede legale, all'interno dello stesso comune, deliberata dall'assemblea non comporta modifica del presente statuto ma deve essere comunicata agli Enti e Istituzioni con cui l'associazione si rapporta.
2. Il GSF si configura ed è un'associazione di volontariato ed è gestito nei modi stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto, essendo caratterizzato dai seguenti principi:
 - a. Assenza di lucro, apolitica, aconfessionale e apartitica
 - b. Assenza di remunerazione degli associati, sotto qualsiasi forma
 - c. Elettività e gratuità delle cariche associative
 - d. Gratuità delle prestazioni fornite dagli associati
 - e. Democraticità della struttura e delle sue norme statutarie e regolamenti

Articolo 2 FINALITA'

1. L'Associazione tutela gli interessi degli amanti del mare allo scopo di garantire loro le più ampie possibilità di esercitare liberamente le attività per cui è stata fondata, sviluppando qualsiasi iniziativa utile alla divulgazione sportiva e culturale di tutte le attività subacquee e acquanautiche in genere.
2. L'associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare le attività sportive, comprese le attività didattiche e agonistiche riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.), alla quale si affilia. L'Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del Coni e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.P.S.A.S. e le deliberazioni di quest'ultima.
3. L'Associazione nel perseguimento delle proprie finalità sociali intende svolgere l'attività di protezione civile, la divulgazione, l'istruzione e la formazione d'operatori e istruttori di settore, la partecipazione e/o l'organizzazione di esercitazioni in modo autonomo oppure in collaborazione con altre entità al fine di migliorare l'organizzazione logistica, operativa e l'affiatamento con altri gruppi d'altre entità.

Articolo 3 SCOPI SOCIALI

1. L'Associazione si propone di mantenere rapporti e collaborare con tutti gli organi e le associazioni che abbiano finalità sportive, sociali, ambientali, ecologiche, culturali, di protezione civile che di volta in volta il Consiglio Direttivo delibererà di fare oggetto di attività del Gruppo Subacqueo Ferrarese in particolare l'associazione ha lo scopo di:
 - a. organizzare e svolgere programmi di formazione dei soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi, oltre ad effettuare corsi di addestramento previsti dalla didattica FIPSAS.
 - b. a tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive.
 - c. effettuare ricerche subacquee su fondali marini e acque interne al fine della tutela degli ecosistemi lacustri e marini in collaborazione con le istituzioni locali e le università;
 - d. effettuare interventi in emergenza di supporto ai Vigili del Fuoco e alla Guardia Costiera in caso di incidenti e/o annegamenti, incluse attività di sorveglianza coste, mari e acque interne
 - e. effettuare attività di supporto nell'ambito degli interventi di protezione civile conseguenti a calamità naturali;
2. Le attività' di cui ai commi precedenti saranno svolte in modo prevalente e determinante tramite le prestazioni dei propri aderenti e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari: agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività' prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.



3. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e' incompatibile con la qualità di socio.

Articolo 4 CRITERI DI AMMISSIONE

1. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche siano essi cittadini italiani e stranieri, previa iscrizione alla stessa.
2. L'ammissione al GSF, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte del richiedente.
3. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno assolto agli obblighi statutari per l'iscrizione.
4. Il Consiglio Direttivo decide in ordine alle domande di ammissione. In caso di diniego, è tenuto a motivarne le ragioni concedendo un termine di 10 gg per eventuali repliche, in quest'ultimo caso si pronuncia l'Assemblea dei Soci.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.
6. Il Consiglio Direttivo potrà proporre all'assemblea la nomina di amici benemeriti, persone che abbiano acquisito particolari riconoscimenti nei confronti del GSF e/o dell'attività sportiva.
Dette persone non saranno inserite nel libro soci e non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

Articolo 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. La qualifica di socio implica l'accettazione incondizionata del presente statuto e dell'eventuale regolamento d'attuazione e l'osservanza delle deliberazioni del consiglio direttivo.
2. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalla FIPSAS.
3. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di voto.
4. Il socio minorenne partecipa alle assemblee senza diritto di voto.
5. La qualifica di socio da diritto a partecipare a tutte le attività sociali, a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'eventuale regolamento.
6. L'iscrizione al GSF e' valida fino al 31 dicembre di ogni anno. Il socio che non rinnoverà l'iscrizione entro il 15 febbraio di ogni anno sarà considerato nuovo aderente, come previsto dall'art. 4 del presente statuto e non potrà esercitare i propri diritti derivanti dalla qualifica di socio.

Articolo 6 CRITERI DI DECADENZA DALLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio si perde per:
 - a. Dimissione volontaria, da effettuarsi attraverso comunicazione scritta.
 - b. Mancato rinnovo dell'iscrizione annuale, da effettuarsi entro il 15 febbraio.
 - c. Per comportamento in contrasto con gli scopi dell'associazione GSF
 - d. Radiazione, deliberata all'unanimità da tutti i componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro o fuori dell'Associazione, o commetta gravi infrazioni violando le regole di condotta stabilite nello Statuto o nel Regolamento del GSF e/o del regolamento delle disposizioni di cui allo statuto e ai regolamenti della FIPSAS nonché alle deliberazioni di quest'ultima.
 - e. In mancanza di una decisione unanime del Consiglio Direttivo, l'eventuale esclusione del socio potrà essere deliberata dall'assemblea su proposta del C.D. stesso.
 - f. Risolti tutti i tentativi per comporre la vertenza con il socio, il C. D. contesterà gli addebiti allo stesso tramite raccomandata A/R entro 30 gg dall'infrazione, inviandone contemporaneamente copia al Collegio dei Probiviri, consentendo facoltà di replica entro e non oltre 20 giorni dalla avvenuta comunicazione.
 - g. L'associato radiato non può essere più ammesso.
 - h. in tutti i casi di perdita della qualifica di socio, lo stesso non ha diritto alla restituzione della quota versata, ne parte di essa.



Titolo II° Organizzazione

Articolo 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi sociali sono:

- a. L'assemblea dei soci
- b. Il consiglio direttivo
- c. Il presidente e il vicepresidente
- d. Il Segretario
- e. L'economista
- f. il collegio dei revisori dei conti
- g. il collegio dei probiviri

Articolo 8 L'ASSEMBLEA

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione. Al C.D. è demandata l'attuazione delle deliberazioni assembleari.
2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a. approva il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente
 - b. elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti, del Collegio dei Probiviri
 - c. delibera l'eventuale regolamento interno (regolamento elettorale, regolamento di servizio, eccetera) e le sue variazioni;
 - d. delibera l'esclusione del Socio nei casi previsti dall'art. 6 lett. d del presente Statuto;
 - e. delibera nei casi previsti dal art. 4 comma 4
 - f. si esprime su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di un altro organo sociale
3. Rientrano nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 10:
 - a. l'approvazione dello statuto e le sue eventuali modifiche
 - b. la decisione dello scioglimento dell'associazione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 22
 - c. la decisione sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione
4. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano, salvo i casi in cui nell'O.d.G. sia prevista l'elezione del Consiglio Direttivo, in tutto o in parte. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, che sarà sottoscritto da entrambi nonché, qualora l'assemblea ne ravvisi l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Articolo 9 DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota sociale.
2. Il socio ha diritto a un voto
3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.



Articolo 10 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

1. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità.
2. Può essere altresì convocata dal Collegio dei revisori dei conti in caso di irregolarità amministrativa o dal Collegio dei Probiviri per violazione di norme statutarie da parte degli organi associativi.
3. La convocazione dell'assemblea ordinaria, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta da almeno un decimo dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno. In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o posta elettronica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.
6. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.

Articolo 11 VALIDITA' ASSEMBLEARE

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno diritto di voto.
2. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, ad esclusione di:
 - a. modifica Statuto, per la cui adozione sono necessari la presenza di almeno 3/4 dei Soci, In caso contrario l'assemblea sarà riconvocata in altra data e in questa seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualora sia presente almeno 1/5 dei soci, in entrambi i casi è necessario il Voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 - b. scioglimento dell'Organizzazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.
 - c.

Articolo 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), eletti dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza semplice; Il primo Consiglio è nominato con l'Atto Costitutivo. I membri del Consiglio rimangono in carica un anno e sono rieleggibili.
 - a. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo verrà deciso dall'assemblea ordinaria a maggioranza semplice prima delle votazioni
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo *deve* provvedere alla sua sostituzione nominando il primo che nell'ultima elezione, segue immediatamente in graduatoria e rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. In assenza di non eletti oppure nel caso decada o si abbia la contemporanea dimissione di oltre la metà dei componenti del Consiglio, questo decade e l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio. E' da considerare dimissionario a tutti gli effetti il componente in carica, che risulti assente a più di 3 (tre) riunioni consecutive di Consiglio Direttivo, quando l'assenza non sia stata determinata da cause di forza maggiore o da altre cause che siano ritenute non giustificate dal Consiglio Direttivo stesso.
3. Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, un Vice - Presidente il Segretario e l'Economo (Tesoriere).
4. Al Consiglio spetta:



- a. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario; curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. predisporre i rendiconti economici e finanziari;
 - c. eleggere il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e l' Economo ;
 - d. deliberare sulle domande di nuove adesioni
 - e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea.
 - f. Istituire gruppi di lavoro esterni i cui coordinatori anche senza diritto di voto, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
 - g. Decidere in ordine a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. d.
 - h. Assumere provvedimenti disciplinari nei confronti del singolo Socio, attuando la decisione del Collegio dei Probiviri
 - i. In caso di inosservanze o dissidi, quando non intercorrono chiare violazioni agli articoli del presente statuto tali da configurare un ricorso al Collegio dei probiviri, il Consiglio o un suo delegato può richiamare il singolo Socio
 - j. redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - k. attuare le finalità previste dallo statuto.
5. Il Consiglio è Presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice - Presidente ovvero, in assenza di entrambi, dal componente più anziano.
6. Il Consiglio è convocato, per iscritto o telefonicamente, almeno ogni sei mesi e ogniqualvolta il Presidente o in sua vece il Vice - Presidente lo ritenga opportuno o quando oltre la metà dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono sottoposti al primo direttivo utile e sottoscritti dai Consiglieri presenti e successivamente conservati agli atti dell'associazione e normalmente consultabili dai soci e dagli aventi diritto, salvo che non si tratti di determinazioni concernenti i dati sensibili previsti dal D Lgs 196/2003. La richiesta deve essere effettuata per iscritto e i verbali verranno messi a disposizione entro 15 gg, per la presa visione all'interno dei locali dell'associazione.
8. Alle riunioni del CD possono presenziare i soci che lo desiderano, purché abbiano versato le quote associative dell'anno in corso, ma non hanno diritto alla parola e quindi non possono intervenire se non autorizzati.

Articolo 13 IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti a maggioranza dei presenti nella prima seduta del Consiglio direttivo valida con la partecipazione di tutti i componenti dei Consiglieri eletti, durano in carica uno anno, ovvero sino alla decadenza del Consiglio Direttivo ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei successori. Possono essere rieletti.
2. Il Presidente:
 - a. E' il rappresentante legale del GSF;
 - b. Il Presidente ed il singolo componente del Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese non preventivamente approvate dalla maggioranza del C.D stesso.
 - c. Per le obbligazioni sociali ed in caso di insufficienza sociale, rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi: il Presidente, il Consiglio Direttivo o chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione.
 - d. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci



alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

- e. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e ne stabilisce gli ordini del giorno;
 - f. non può presiedere assemblee di carattere elettivo e quelle convocate su iniziativa dei revisori dei conti o dei soci in cui venga messo in discussione l'operato del consiglio direttivo.
 - g. Rappresenta il GSF in tutte le sedi istituzionali;
 - h. Presenta all'Assemblea su mandato del C.D. la relazione annuale dell'attività svolta e, sentito il Tesoriere, il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente ;
3. Il Vice presidente sostituisce il Presidente, in sua assenza o impedimento temporaneo, nell'esecuzione dei compiti e nelle funzioni previste dal presente articolo. Nel caso di assenza o altro impedimento permanente il Presidente deve essere sostituito mediante elezione dal Consiglio Direttivo, previa integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 12 comma 2.

Articolo 14 IL SEGRETARIO

1. Il segretario viene nominato i consiglieri, nella prima seduta del Consiglio Direttivo. Il Segretario dura in carica uno anno, ovvero sino alla decadenza del Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.
2. Al Segretario spetta il compito di:
Sovrintendere alla compilazione dei verbali, al disbrigo della corrispondenza, alla redazione dei verbali, nei limiti previsti dalle leggi in vigore ed alla convocazione delle adunanze secondo le direttive del Presidente;

Articolo 15 L'ECONOMO

1. Viene nominato fra i consiglieri, nella prima seduta del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. L'Economo dura in carica uno anno, ovvero sino alla decadenza del Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.
2. All'economo spetta il compito di:
 - a. tenere la contabilità dell'Associazione e procedere ai rapporti con gli Istituti di Credito depositari dei capitali liquidi con firma del Presidente o di un suo delegato.
 - b. Curare la gestione della cassa e provvedere agli acquisti necessari di ordinaria amministrazione alla vita del GSF con regole di trasparenza e convenienza
 - c. relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo sulla situazione contabile;
 - d. redigere annualmente il bilancio/rendiconto da sottoporre, accompagnato dalla relazione di verifica del Collegio dei Revisori dei Conti, all'approvazione dell'Assemblea.
 - e. procedere alla chiusura dell'esercizio sociale e alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario;
3. L'operato dell'economo può essere sottoposto, in qualsiasi momento e senza preavviso, a verifiche e controlli da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 16 IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

La gestione economica del GSF è controllata dal Collegio dei Revisori Contabili.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 componenti, eletti dall'Assemblea, a maggioranza semplice, e resta in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. Non possono essere eletti revisori i componenti del Consiglio.
2. Il Collegio dei revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei eventuali beni mobili e immobili. Esamina e controlla preventivamente il conto consuntivo e ne riferisce all'Assemblea in sede di presentazione. Convoca l'assemblea nel caso previsto dell'art.10 comma 2: il collegio ad avvenuta elezione si autoconvoca e provvede a nominare al proprio interno un Presidente e un Segretario.
3. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo se inerenti al loro mandato; verificano la regolare tenuta della contabilità; redigono una relazione al rendiconto contabile e finanziario annuale e possono accertare la consistenza di cassa e possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.
4. L'elezione del Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con ogni altra carica associativa



Articolo 17 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è L'Organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna del GSF.
2. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti, rieleggibili, eletti dall'Assemblea, a maggioranza semplice, e resta in carica quanto il Consiglio Direttivo. Non possono essere eletti Probiviri i componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. Al Collegio dei Probiviri spetta:
 - a. Dirimere le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da interpretazioni prese legalmente dagli organi statuari competenti, fatta eccezione soltanto a quelle che non possono formare oggetto di compromesso;
 - b. decidere, previa adeguata istruttoria per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento del GSF, sulle vertenze elettorali, oltre che sulle controversie ed i conflitti fra soci, soci e gli organi, nei limiti stabiliti dal presente Statuto.
 - c. convocare l'assemblea nel caso previsto dall'art. 10 comma 2
4. Il Collegio dei Probiviri prende decisioni relative alle questioni disciplinari che comportano l'esclusione ai sensi dell'art. 12 comma 4, lett. h) dello Statuto. Il Consiglio Direttivo attua tali decisioni.
5. I Probiviri decideranno secondo equità non senza aver tentato la conciliazione amichevole, regolando lo sviluppo dei giudizi nel modo da essi ritenuto più idoneo ed assegnando alle parti termini per la presentazione dei documenti, delle memorie difensive dei ricorsi
6. Il Collegio dopo l'elezione si autoconvoca e provvede a nominare al proprio interno un Presidente e un Segretario.

Articolo 18 INCOMPATIBILITA' ED ESCLUSIONI

1. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
 - a. Coloro che non siano maggiorenni;
 - b. Coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. da presentarsi mediante autocertificazione
 - c. Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

Chiunque ricopra cariche sociali è tenuto ad attestare, mediante autocertificazione, l'assenza di condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

2. In caso di inserimento nelle liste elettorali, per elezioni politiche, i componenti di qualsiasi organo societario si autosospendono dal giorno di inizio ufficiale della Campagna Elettorale, e decadono definitivamente in caso di elezione;

Articolo 19 GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente articolo 3, comma 2.

Articolo 20 ANNO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

1. L'anno finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Il rendiconto consuntivo e' compilato a cura del consiglio direttivo e deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il 31/03.
3. Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
4. Il rendiconto economico e finanziario deve essere accompagnato da una relazione scritta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 21 PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Tutti i soci sono responsabili della buona conservazione del patrimonio dell'associazione.
2. Esso è costituito dalle quote associative e dai proventi delle varie attività organizzate dall'associazione, dalle proprietà mobiliari, da proventi derivanti da contributi e/o sovvenzioni di terzi, di federazioni o di enti sportivi o pubblici, che risulteranno da bilancio o da inventario.



3. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

4. L'uso del patrimonio e' destinato al perseguimento degli scopi sociali di cui all'articolo 3 e non potrà esserne variata la destinazione se non per decisione dell'assemblea dei soci.

5. Per qualsiasi evenienza o difficoltà che metta a repentaglio il buon andamento o la vita stessa della società, l'assemblea dei soci dovrà intervenire per decidere di essa ed in particolare dei beni patrimoniali.



TITOLO III° Disposizioni Transitorie e Finali

Articolo 22 SCIoglimento

1. In caso di scioglimento del GSF, come previsto dagli articoli 8, 10 e 11 del presente statuto, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni sportive dilettantistiche a carattere di volontariato operanti in identico o analogo settore, la cui scelta sarà a discrezione dell'assemblea dei soci.
2. Il socio che cessa di far parte del GSF, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 23 MODIFICHE STATUTO

1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci, solo se poste all'ordine del giorno, come previsto dagli articoli 8, 10 e 11 del presente statuto.

Articolo 24 DURATA

1. La durata del GSF è ILLIMITATA.
2. Tutte le cariche previste da questo Statuto decadono in occasione delle assemblee annuali.

Articolo 25 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. Per ogni controversia di natura legale è competente il foro di Ferrara.

Articolo 26 APPROVAZIONE

1. Il presente statuto annulla ogni altro precedente ed entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'assemblea dei soci avvenuta in data 25/03/2014